

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
DECISIONE 2/2026

- vista la segnalazione pervenuta in data 16.12.2025 dalla Segreteria degli Organi di Giustizia dalla quale emergeva che nella manifestazione sportiva Campionato individuale LC avanzato AF cat S1, tenutasi a Rimini (RN) in data 05.12.2025, la New Meeting Soc. Coop. sportiva dilettantistica (2891), avrebbe iscritto e fatto partecipare alla competizione l'atleta *omissis*, non avendo l'Atleta titolo alla partecipazione come previsto dalle Norme Tecniche Federali 2025, per avere la stessa partecipato al Campionato Individuale LD Base GAF - Regionale - 2^a prova tenutosi a Monopoli (BA) in data 04.05.2025;

- **visto** il provvedimento del 07.01.2026 contenente anche la data di assunzione della decisione, *ex art. 57 RGS*;

- **ricevuti** ed **esaminati** gli atti ed i documenti del procedimento 2/2026;

- **letta** la memoria della New Meeting Soc. Coop. sportiva dilettantistica e della tesserata *omissis* ritualmente pervenuta in data 14.01.2026;

- **visto** il Regolamento di Giustizia Sportiva della FGI;

- **ritenuto** il comportamento segnalato meritevole di sanzione disciplinare per le seguenti

MOTIVAZIONI

- a) dagli atti acquisiti emerge che la New Meeting Soc. Coop. sportiva dilettantistica, in occasione della manifestazione sportiva *Campionato individuale LC avanzato AF cat S1*, tenutasi a Rimini (RN) in data 05.12.2025, ha iscritto e fatto gareggiare alla competizione l'atleta *omissis*, non avendo l'Atleta titolo alla partecipazione come previsto dalle Norme Tecniche Federali 2025;
- b) la norma endofederale di cui sopra prevede espressamente le cause di esclusione dal Campionato Individuale LC avanzato come di seguito riportato *Le ginnaste che hanno partecipato ai Campionati Individuali Gold, ai Campionati Individuali Silver LD3b- LD3a-LDb- LDa, ai Campionati Individuali di Eccellenza*;
- c) risulta agli atti che l'atleta *omissis* ha partecipato al Campionato Individuale LD Silver Base GAF - Regionale - 2^a prova tenutosi a Monopoli (BA) in data 04.05.2025, ed è stata utilmente inserita nella classifica finale;
- d) la New Meeting Soc. Coop. sportiva dilettantistica e la tesserata *omissis* in merito alle circostanze dell'accaduto precisavano che l'Atleta avesse diritto di partecipare in quanto

previsto nella circolare della Federazione del 06.10.25 che doveva considerarsi derogativa di quanto previsto dalla Norme Tecniche 2025;

- e) la motivazione adotta dalla difesa della Soc. Coop. sportiva dilettantistica e della Tesserata non coglie nel segno in quanto dalla piana lettura dell'atto federale indicato -del 06.10.2025 -, il cui contenuto è puramente informativo, si evince che le Norme Tecniche 2025 erano espressamente richiamate e pienamente operative senza alcuna deroga; di seguito si riporta stralcio del testo *Le specifiche organizzative e tecniche sono riportate nelle Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2025 e Norme Tecniche 2025, pubblicate sul sito www.federginnastica.it;*
- f) il contenuto della nota federale non può in alcun modo essere considerato speciale rispetto ad altre norme endofederali ed il valore puramente informativo si evince dalla lettura della nota stessa *Con la presente si inviano le informazioni riguardanti l'oggetto complete di allegati relativi ai servizi offerti dalla organizzazione;*
- g) il comportamento tenuto dalla Soc. Coop. sportiva dilettantistica è da considerarsi negligente per manifesta violazione di norme endofederali che vanno ad inficiare l'esecuzione di una gara di propri Atleti;
- h) preso atto che l'atleta *omissis* nella manifestazione di cui sopra è stata inserita nella relativa classifica di gara ed in conseguenza della violazione delle Norme Tecniche 2025 si dovrà procedere con la dichiarazione d'inefficacia dei risultati conseguiti per quanto *infra* riportato;
- i) tenuto conto che il comportamento di cui sopra denota dunque la colpa grave della New Meeting Soc. Coop. sportiva dilettantistica con la conseguente sanzione monitoria dell'ammenda, ai sensi dell'art. 11 RGS;
- j) tenuto conto che le società sportive sono il veicolo di principi educativi ed attraverso la propria organizzazione interna hanno il compito di diffondere e far conoscere agli Atleti anche le Regole tecniche delle diverse discipline; preso atto che nel caso che ci occupa la giovane Atleta ha fatto affidamento alla propria Società sportiva per la partecipazione alla manifestazione *Campionato individuale LC avanzato AF cat S1*, tenutasi a Rimini (RN) in data 05.12.2025;
- k) per i motivi di cui sopra e per l'incolpevole affidamento dell'Atleta alle direttive ed istruzioni ricevute dalla Società sportiva non è ascrivibile alcuna responsabilità alla tesserata *omissis* che comunque vedrà annullati i risultati conseguiti nella manifestazione sportiva di cui in epigrafe;
- l) vengono resi dunque inefficaci i risultati sportivi conseguiti dalla **New Meeting Soc. Coop. sportiva dilettantistica** in ragione della partecipazione dell'atleta *omissis* al Campionato individuale LC avanzato AF cat. S1, tenutasi a Rimini (RN) in data 5 dicembre 2025. Si onera il competente Ufficio federale alla rideterminazione della classifica finale.
- m) Ai fini della graduazione della sanzione si tiene conto (i) del grado della colpa (grave violazione di norme endofederali) che aggrava la sanzione di un terzo nell'ammontare dell'ammenda rispetto al minimo edittale; (ii) della ripercussione della condotta della

Il Giudice Sportivo Nazionale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

Società sui risultati utili conseguiti dall'Atleta che aggrava la sanzione di un terzo nell'ammontare dell'ammenda rispetto al minimo edittale e per l'effetto

CONDANNA

la New Meeting Soc. Coop. sportiva dilettantistica (2891) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla sanzione disciplinare dell'ammenda per l'importo di €800,00 (Euro ottocento/00).

L'importo di cui sopra dovrà essere versato, in favore della Federazione Ginnastica d'Italia, entro e non oltre il giorno **06.03.2026**.

Dichiara inefficaci i risultati sportivi conseguiti dalla New Meeting Soc. Coop. sportiva dilettantistica in ragione della partecipazione dell'atleta *omissis* -per non avere la stessa titolo alla partecipazione- al Campionato individuale LC avanzato AF cat. S1, tenutosi a Rimini (RN) in data 5 dicembre 2025.

Dispone la comunicazione alle Parti ed onera i competenti Uffici federali per l'omologazione e per la rideterminazione della classifica di gara alla luce del dispositivo.

Il presente provvedimento rimarrà pubblicato sul sito federale per giorni trenta (30).

Roma, 16.01.2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

F.to Avv. Luca Lo Bosco